

PROCEDURA GESTIONE SINISTRI IN AMBITO SCOLASTICO

A – INFORTUNIO OCCORSO AD UN ALUNNO

A1 - Sinistro avvenuto durante l'espletamento delle attività proprie della scuola e/o attività regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti – Presenza di Operatori Scolastici all'evento.

1. Gli Operatori Scolastici presenti all'evento devono prestare immediata assistenza all'alunno infortunato, verificare le condizioni dell'infortunato, individuare la gravità o meno del caso e, nel dubbio, contattare il 112, Numero Unico di Emergenza. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i collaboratori che ne fanno le veci, l'Ufficio di Segreteria e la famiglia dell'infortunato

2. Raccomandare l'infortunato, e la famiglia in caso di minori, di recarsi al pronto soccorso o dal medico curante/specialista e farsi dare il certificato medico datato non oltre le 24 ore dall'evento. Se l'alunno viene trasportato al pronto soccorso partendo direttamente dalla scuola, o dal luogo dove si svolge l'attività didattica, deve essere sempre accompagnato da una persona adulta, ovvero dai genitori o, in assenza di questi, da un Operatore Scolastico (docente, Personale ATA).

3. Il Personale presente al momento del sinistro deve compilare il modulo specifico di denuncia del sinistro della scuola entro 3 giorni dall'avvento del sinistro, anche per infortuni di lieve entità ed indipendentemente dai giorni di prognosi o apparentemente senza conseguenze, e consegnarlo in Segreteria della scuola.

4. Il Personale preposto deve presentare la denuncia dell'infortunio all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) e comunicarlo al Dirigente Scolastico che provvederà, entro lo stesso termine, a presentare la denuncia al Commissariato di P.S. Se l'infortunio ha causato la morte (o il pericolo di morte) dell'alunno, la denuncia all'INAIL deve essere fatta entro le 24 ore. Per motivi statistici la denuncia all'INAIL va presentata anche per infortuni lievi, ovvero di 1 solo giorno di prognosi.

5. Entro 30 giorni dal sinistro il Personale preposto deve trasmettere per via telematica all'Agenzia/Compagnia di assicurazione il modulo della denuncia del sinistro unitamente alla documentazione medica e non. La denuncia all'Agenzia/Compagnia di assicurazione va presentata anche per infortuni lievi di 1 solo giorno di prognosi o apparentemente senza conseguenze.

6. L'Ufficio Gestione Sinistri deve consegnare all'infortunato, o alla famiglia in caso di minori, la copia del modulo di denuncia del sinistro inviato all'Agenzia/Compagnia di assicurazione e comunicare la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio. La Scuola è sollevata dall'invio di certificati o fatture pagate dall'infortunato per le spese mediche e dall'obbligo di conservare copia dei documenti.

7. A guarigione avvenuta, l'infortunato o la famiglia deve consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione che ne permetterà il rientro a scuola dell'infortunato e compilare e firmare il modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico provvederà successivamente ad inviare telematicamente all'Agenzia/Compagnia di assicurazione. L' Ufficio Gestione Sinistri rilascerà all'interessato e/o alla famiglia una copia del modulo di chiusura del sinistro.

8. L'infortunato o la famiglia dovrà inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR con la quale richiedere il rimborso di tutte fatture e/o ticket pagati dall'infortunato per le spese mediche. Le fatture e/o ticket da trasmettere all'Agenzia/Compagnia di assicurazione devono essere quelle originali. Allegare alla raccomandata RR anche copia del modulo di chiusura del sinistro compilato e firmato.

9. Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell'avvento, l'infortunato o la famiglia deve necessariamente inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo. In allegato dovrà essere presentato l'opportuno certificato del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In mancanza dell'invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l'infortunato potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.

A2 - Sinistro degli alunni avvenuto durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione

1 - Obblighi da parte dell' alunno infortunato

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche se apparentemente di lieve entità agli accompagnatori ed al Responsabile della visita guidata o del viaggio di istruzione.

Far pervenire in Segreteria, entro 3 giorni dall'evento, il referto medico originale con la prognosi relativa all'infortunio.

L'alunno in grado di poter seguire le lezioni pur essendo infortunato e che le volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

2 - Obblighi da parte del Personale Scolastico accompagnatore

Il Personale Scolastico accompagnatore deve prestare tutta l'assistenza necessaria all'alunno infortunato e, se necessario, far intervenire i mezzi di soccorso più opportuni. Se fosse indispensabile il trasporto dell'alunno infortunatosi in ospedale, un accompagnatore dovrà seguire l'alunno in ospedale e farsi rilasciare un certificato medico con prognosi relativa all'infortunio accorso all'alunno.

Il Responsabile del viaggio o un accompagnatore designato dal medesimo dovrà avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci e la famiglia dell'alunno infortunato.

Il Responsabile del viaggio o un accompagnatore designato dovrà trasmettere il più presto possibile via fax/e-mail alla Segreteria dell'Istituto Scolastico una relazione dettagliata con la descrizione della dinamica dell'infortunio dell'alunno ed il certificato medico con la prognosi rilasciato dalla struttura sanitaria. Da parte del Personale Scolastico accompagnatore è opportuno portare sempre con sé un modello di denuncia infortuni della scuola. Gli originali della suddetta documentazione e le eventuali ricevute di spese sostenute inerenti l'infortunio dovranno essere consegnati in Segreteria al rientro della comitiva.

Relativamente agli obblighi della Segreteria, oltre alla gestione di quanto previsto al suddetto punto 2, della denuncia di infortunio da inoltrare all'INAIL e all'Agenzia/Compagnia di assicurazione con cui l'Istituto Scolastico ha stipulato i contratti assicurativi, si precisa che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.

A2 - Sinistro avvenuto in itinere

1. Se l'infortunio si verifica in itinere, ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione alla scuola, l'infortunato o la famiglia deve informare il più presto possibile l'Istituto Scolastico di quanto successo. Non rientrano in questa fattispecie gli infortuni che avvengono a seguito di interruzioni o di deviazioni dal normale percorso, a meno che vengano effettuate in attuazione di una direttiva della scuola o per causa di forza maggiore o per esigenze essenziali e improrogabili o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale).

2. Entro 3 giorni dall'evento l'infortunato deve far pervenire in Segreteria il certificato del Pronto Soccorso redatto entro le 24 ore dall'evento ed una relazione scritta sull'accaduto, che dovrà contenere:

- le generalità dell'infortunato, classe e ordine di scuola frequentato;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora;
- nominativi di altre persone presenti, le quali possono testimoniare l'accaduto;
- eventuale verbale della Pubblica Sicurezza;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

3. Entro 30 giorni dal sinistro il Personale preposto alla gestione dei sinistri deve trasmettere per via telematica all'Agenzia/Compagnia di assicurazione il modulo della denuncia del sinistro unitamente alla documentazione medica, alla relazione scritta dell'accaduto, alla relazione di testimoni dell'accaduto e/o verbale della Pubblica Sicurezza.

4. Non è risarcito dall'INAIL l'infortunio che accade all'alunno durante il tragitto in itinere (casa-scuola e viceversa). Non è necessario, pertanto, inviare la denuncia all'INAIL.

5. L'Ufficio Gestione Sinistri deve consegnare all'infortunato o alla famiglia in caso di minori la copia del modulo di denuncia del sinistro inviato all'Agenzia/Compagnia di assicurazione e comunicare la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio.

6. A guarigione avvenuta, l'infortunato o la famiglia deve consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione che ne permetterà il rientro a scuola dell'infortunato e compilare e firmare il modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia/Compagnia di assicurazione. L'Istituto Scolastico rilascerà all'interessato e/o famiglia una copia del modulo di chiusura del sinistro.

7. L'infortunato o la famiglia dovrà inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR con allegati gli originali di tutte fatture e/o ticket pagati dall'infortunato per le spese mediche di cui chiede il rimborso. Allegare anche copia del modulo di chiusura del sinistro.

8. Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell'avvento, l'infortunato o alla famiglia deve necessariamente inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo. In allegato dovrà essere presentato l'opportuno certificato del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In mancanza dell'invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l'infortunato potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.

A3 - Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.

Con riferimento alle disposizioni INAIL, gli alunni impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro sono sostanzialmente assimilati ai lavoratori presenti nelle aziende.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "*ambiente di lavoro*", sono indennizzabili da parte dell'INAIL. Al riguardo, si precisa che per "*ambiente di lavoro*" si intende non solo lo stabilimento aziendale bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del D.P.R. 1124/65 (Nota 1).

Sono rimborsati dall'INAIL anche gli infortuni occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto l'alunno ed il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro. Non è, invece, risarcito dall'INAIL l'infortunio *in itinere* che accada nel percorso dal luogo di abitazione dell'alunno a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Agli alunni, inoltre, si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ai lavoratori. Agli alunni deve essere, pertanto, erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto con particolare riguardo ai specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

Denuncia dell'infortunio all'INAIL

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente all'azienda ospitante, quest'ultima dovrà notificare al Dirigente Scolastico l'evento occorso all'alunno al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale all'INAIL entro i termini di legge.

Prestazioni dell'INAIL in caso d'infortunio dell'alunno in ambito alternanza scuola lavoro

L'INAIL eroga agli studenti impegnati nell'alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge le cui principali sono:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Denuncia dell'infortunio dell'alunno all'Agenzia/Compagnia di assicurazione dell'Istituto Scolastico

Le garanzie prestate con la polizza contratta in convenzione dall'Istituto Scolastico comprendono le attività svolte durante gli stages e di alternanza scuola-lavoro approvate dagli Organi Collegiali dell'Istituto Scolastico.

Gli infortuni occorsi durante queste attività o in itinere vanno gestiti nel seguente modo:

1. L'infortunato deve far pervenire quanto prima in Segreteria il certificato del Pronto Soccorso redatto entro le 24 ore dall'evento ed una relazione scritta sull'accaduto, che dovrà contenere:

- le generalità dell'infortunato, classe e ordine di scuola frequentato;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora;
- nominativi di altre persone presenti, le quali possono testimoniare l'accaduto;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

2. Entro 30 giorni dal sinistro il Personale preposto alla gestione dei sinistri deve trasmettere per via telematica all'Agenzia/Compagnia di assicurazione il modulo della denuncia del sinistro unitamente alla documentazione medica e non. La denuncia all'Agenzia/Compagnia di assicurazione va presentata anche per infortuni lievi di 1 solo giorno o apparentemente senza conseguenze.

3. L'Ufficio Gestione Sinistri deve consegnare all'infortunato, o alla famiglia in caso di minori, la copia del modulo di denuncia del sinistro inviato all'Agenzia/Compagnia di assicurazione e comunicare la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio. La Scuola è sollevata dall'invio di certificati o fatture pagate dall'infortunato per spese mediche e dall'obbligo di conservare copia dei documenti.

4. A guarigione avvenuta, l'infortunato o la famiglia deve consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione che ne permetterà il rientro a scuola dell'infortunato e compilare e firmare il modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia/Compagnia di assicurazione. L'Istituto Scolastico rilascerà all'interessato e/o famiglia una copia del modulo di chiusura del sinistro.

5. Dopo aver effettuato la chiusura del sinistro la famiglia invierà gli originali delle fatture/ticket che attestino le spese mediche sostenute al fine di ottenerne il rimborso da parte dell'Agenzia/Compagnia di assicurazione insieme alla copia del modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico avrà trasmesso all'Agenzia/Compagnia di assicurazione.

6. Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell'avvento, l'infortunato o alla famiglia deve necessariamente inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo. In allegato dovrà essere presentato l'opportuno certificato del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In mancanza dell'invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l'infortunato potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.

A3 – Comportamento dei Genitori a seguito di infortunio dell'alunno

1. Un genitore deve recarsi tempestivamente a scuola non appena ricevuta la notizia dell'infortunio dell'alunno per prestare l'adeguata assistenza coadiuvando il Personale dell'Istituto Scolastico e, se necessario, accompagnare il familiare al Pronto Soccorso.

2. Far pervenire in Segreteria dell'Istituto Scolastico il referto del Pronto soccorso o del medico curante/specialista non appena la famiglia ne viene in possesso. Il certificato medico deve essere redatto e datato entro le 24 ore dall'evento. Nel caso l'infortunio avvenisse in itinere allegare al certificato del Pronto soccorso una relazione scritta come indicato al punto 2 della Sezione A2.

3. La famiglia è tenuta a conservare tutti gli originali delle fatture/ticket che attestino le spese mediche sostenute al fine di ottenerne il rimborso da parte dell'Agenzia/Compagnia di assicurazione.

4. A guarigione avvenuta da parte dell'alunno infortunato, la famiglia deve consegnare in Segreteria il certificato rilasciato dal medico curante dell'alunno che attesta la completa guarigione "senza postumi" e che ne permetterà il rientro a scuola e compilare il modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia/Compagnia di assicurazione dandone successivamente una copia alla famiglia.

5. Dopo aver effettuato la chiusura del sinistro la famiglia invierà all'Agenzia/Compagnia di assicurazione gli originali delle fatture/ticket che attestino le spese mediche sostenute, al fine di ottenerne il rimborso, insieme alla copia del modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico avrà trasmesso all'Agenzia/Compagnia di assicurazione. In caso di sinistri che prevedono spese mediche di un certo rilievo l'Assicurato può richiedere un acconto per le spese sostenute e documentate, anche prima della definizione del sinistro stesso.

6. Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell'avvento, l'infortunato o la famiglia deve necessariamente inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo. In allegato dovrà essere presentato l'opportuno certificato del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In mancanza dell'invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l'infortunato potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.

A4 – Comportamento degli Operatori Scolastici mirato a ridurre il rischio d’infortuni agli alunni

I Docenti devono controllare preventivamente l'idoneità degli spazi dove sono organizzate le attività programmate in modo da ridurre al minimo qualunque tipo di rischio per l'incolumità degli alunni. Nell'esecuzione delle attività devono essere garantite le norme di sicurezza così come tutti gli spostamenti, per esempio dalle aule agli spazi esterni o in palestra, devono avvenire in modo ordinato e nel pieno controllo degli Operatori Scolastici (Personale Docente e ATA) presenti e responsabili dell'attività nonché della sorveglianza.

IL PERSONALE DOCENTE E ATA DEVONO SORVEGLIARE GLI ALUNNI IN OGNI MOMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA.

Particolare e continua attenzione deve essere portata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona, dal docente di classe coadiuvato e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico durante la vigilanza di alunni portatori di handicap sia fisici sia psicologici ed ancor più specificatamente di alunni che possano avere reazioni imprevedibili.

Relativamente alle attività motorie, stante l'incidenza di rischio riscontrabile, le calzature indossate devono essere idonee allo svolgimento dell'attività motoria ed allacciate correttamente. Inoltre, se l'attività motoria prevede l'uso di una palla, gli alunni portatori di occhiali non devono indossare occhiali di vetro onde evitare infortuni con gravi conseguenze agli occhi.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza degli Operatori Scolastici che un infortunio provocato da un modo di agire diverso dal corretto comportamento si configurerebbe come colpa grave dell'Operatore e potrebbe comportare conseguenze amministrative nonché l'assunzione delle spese di indennizzo da parte del Personale coinvolto.

B – INFORTUNIO OCCORSO AD UN OPERATORE SCOLASTICO

B1 - Sinistro avvenuto durante l'espletamento delle attività proprie della scuola e/o attività regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti

In caso d'infornio di qualsiasi genere di un Operatore Scolastico, anche se ritenuto lieve, informare immediatamente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i collaboratori che ne fanno le veci, l'Ufficio di Segreteria e, in base alla gravità dell'evento, la famiglia dell'infornio.

Gli Operatori Scolastici presenti all'evento devono prestare immediata assistenza all' infornio, verificare le condizioni dell'infornio, individuare la gravità o meno del caso e, nel dubbio, contattare il 112, Numero Unico di Emergenza.

Stilare da parte dell'Operatore Scolastico, se ne è in grado, o dall'Ufficio Gestione Sinistri una descrizione la più dettagliata possibile sull'accaduto utilizzando il modello di denuncia infornio dell'Istituto Scolastico e farla pervenire in Segreteria.

L'infornio. anche per il tramite di un familiare, dovrà consegnare con urgenza in Segreteria il referto medico originale con la prognosi relativa all'infornio in quanto la denuncia all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del dirigente scolastico deve essere fatta entro le 48 ore dall'accaduto.

A guarigione avvenuta l'Operatore Scolastico infornio dovrà consegnare in Segreteria il certificato originale del medico curante o dell' INAIL attestante l'idoneità alla ripresa del lavoro.

I docenti, come avviene per tutti i lavoratori, sono assicurati all'INAIL ma occorre essere consapevoli e ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nelle tutele previdenziali, ma solo i docenti identificati dagli artt. 1.28 e 4.5 del T.U. del 1965 e cioè:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti attività:
 - esperienze tecnico-scientifiche
 - esercitazioni pratiche
 - esercitazioni di lavoro.

La circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 precisa:

“con l'espressione *esercitazione pratica*, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'*esercitazione pratica* sono state assimilate **l'attività di educazione fisica**, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella **ludico-motoria** praticata nelle scuole elementari e materne. L'**esercitazione di lavoro** deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i **viaggi di istruzione** o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, i docenti accompagnatori debbano rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche **l'attività di sostegno**, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.”

Emerge chiaramente dal T.U. e dalla circolare esplicativa che non tutti i docenti godono dell'assicurazione contro gli infornio.

Con D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011[2], è stata introdotta una razionalizzazione delle tutele riconosciute a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riconducendo l'erogazione delle prestazioni a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, con il risultato che, in caso di malattia professionale, i docenti che non rientrano nelle categorie sopra descritte non possono godere di alcuna di alcuna forma risarcitiva o agevolazione pensionistica. L'unico vantaggio che rimane a questi docenti in caso di infortunio è la corresponsione dello stipendio al 100%, senza decurtazioni.

E' quanto mai opportuno, perciò, che il Personale Scolastico aderisca alla copertura assicurativa che la scuola ha stipulata in convenzione, e di cui sono i beneficiari, al fine di tutelare il più possibile gli Operatori dell'Istituto Scolastico contro qualsiasi tipo di evento sinistroso possa capitare loro durante l'attività scolastica ed in itinere.

B2 - Sinistro avvenuto durante l'espletamento delle attività proprie della scuola e/o attività regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti - Denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazione se l'Operatore Scolastico ha aderito alla Convenzione stipulata dall'Istituto Scolastico

1. Entro 30 giorni dal sinistro il Personale preposto alla gestione dei sinistri deve trasmettere per via telematica all'Agenzia/Compagnia di assicurazione il modulo della denuncia del sinistro unitamente alla documentazione medica e non. La denuncia all'Agenzia/Compagnia di assicurazione va presentata anche per infortuni lievi di 1 solo giorno di prognosi o apparentemente senza conseguenze.

2. L'Ufficio Gestione Sinistri deve consegnare all'infortunato, o alla famiglia, la copia del modulo di denuncia del sinistro inviato all'Agenzia/Compagnia di assicurazione e comunicare la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio. La Scuola è sollevata dall'invio di certificati o fatture pagate dall'infortunato per le spese mediche e dall'obbligo di conservare copia dei documenti.

3. A guarigione avvenuta, l'infortunato o la famiglia deve consegnare all'Ufficio Gestione Sinistri copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione che ne permetterà il rientro a scuola dell'infortunato e compilare e firmare il modulo di chiusura del sinistro che l'Istituto Scolastico provvederà ad inviare telematicamente all'Agenzia/Compagnia di assicurazione. L' Ufficio Gestione Sinistri rilascerà all'interessato e/o alla famiglia una copia del modulo di chiusura del sinistro.

4. L'infortunato o la famiglia dovrà inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR con la quale richiedere il rimborso di tutte fatture e/o ticket pagati dall'infortunato per le spese mediche. Le fatture e/o ticket da trasmettere all'Agenzia/Compagnia di assicurazione devono essere quelle originali. Allegare alla raccomandata RR anche copia del modulo di chiusura del sinistro.

5. Se non fosse possibile effettuare la chiusura del sinistro entro 2 anni dalla data dell'avvento, l'infortunato o la famiglia deve necessariamente inviare all'Agenzia/Compagnia di assicurazione una raccomandata RR prima che siano decorsi i 2 anni con la quale si specifica la necessità di ulteriori cure e contemporaneamente si richiede di interrompere la prescrizione del diritto all'indennizzo. In allegato dovrà essere presentato l'opportuno certificato del medico curante o specialista che attesta i motivi per i quali è necessario proseguire le cure. In mancanza dell'invio della raccomandata entro i due anni dalla data del sinistro l'infortunato potrebbe perdere il diritto al risarcimento per effetto della prescrizione.

B3 - Sinistro dell'Operatore Scolastico avvenuto durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione

L'Operatore Scolastico in servizio infortunatosi durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione deve:

- dare immediata notizia al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- recarsi in ospedale o presso un medico curante e richiedere la certificazione medica con opportuna prognosi;
- stilare il più presto possibile una relazione descrittiva sulla dinamica del sinistro e trasmetterla con la massima urgenza via fax/e-mail all'ufficio della Segreteria dell'Istituto insieme al certificato medico;
- consegnare successivamente in Segreteria la relazione ed il certificato medico con prognosi in originale;

Relativamente agli obblighi della Segreteria, oltre alla gestione di quanto previsto nei suddetti punti B1 e B2 relativi alla denuncia di infortunio da inoltrare all'INAIL e all'Agenzia/Compagnia di assicurazione con cui l'Istituto Scolastico ha stipulato i contratti assicurativi, si precisa che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.

Gli eventuali infortuni occorsi durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione ad accompagnatori autorizzati vanno gestiti come previsto nel punto B2 informando l'Agenzia/Compagnia di assicurazione con cui l'Istituto Scolastico ha stipulato i contratti assicurativi .

B4 - Sinistro dell'Operatore Scolastico avvenuto in itinere

1. Se l'infortunio si verifica in itinere, ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione alla scuola, l'infortunato o la famiglia deve informare il più presto possibile l'Istituto Scolastico di quanto successo. Non rientrano in questa fattispecie gli infortuni che avvengono a seguito di interruzioni o di deviazioni dal normale percorso, a meno che vengano effettuate in attuazione di una direttiva della scuola o per causa di forza maggiore o per esigenze essenziali e improrogabili o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: prestare soccorso a vittime di incidente stradale).

2. I lavoratori, sulla base di quanto disposto dall'INAIL, possono presentare denuncia di infortunio in itinere e ottenere il risarcimento del danno quando il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), nel caso in cui si siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

3. L'infortunio in itinere per raggiungere il posto di lavoro è risarcito dall'INAIL, anche nel caso in cui avvenga nel tragitto per recarsi da un luogo di lavoro all'altro, nel caso di più rapporti di lavoro, oppure quando avviene nel tragitto per raggiungere il luogo di consumazione dei pasti qualora nella sede di lavoro non esista una mensa aziendale.

4. In caso di incidente con il proprio mezzo privato, ovvero la propria macchina, lo scooter o altri mezzi di trasporto, l'infortunio in itinere è risarcito dall'INAIL soltanto in specifici casi, ovvero:

- mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- luogo di lavoro irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, percorsa obbligatoriamente a piedi ed eccessivamente lunga.

5. Denuncia dell'infortunio all' Agenzia/Compagnia di assicurazione dell'Istituto Scolastico.

Se l'Operatore Scolastico ha aderito alla polizza assicurativa stipulata in convenzione dall'Istituto Scolastico, entro 30 giorni dal sinistro il Personale preposto alla gestione dei sinistri deve trasmettere per via telematica all'Agenzia/Compagnia di assicurazione il modulo della denuncia del sinistro per infortunio unitamente alla documentazione medica e non. La denuncia all'Agenzia/Compagnia di assicurazione va presentata anche per infortuni lievi di 1 solo giorno di prognosi.

La procedura da seguire per la gestione del sinistro per infortunio è identica a quella indicata nella Sezione B2.

Gli eventuali rimborsi delle spese mediche da parte della Compagnia di Assicurazione sono in funzione della tipologia e della dinamica dell'infortunio previste nelle Condizioni generali di polizza.

C - Rientro a scuola dell'alunno e dell'Operatore Scolastico infortunato

L'alunno e l'Operatore Scolastico infortunato non può frequentare/riprendere servizio nel periodo coperto dalla prognosi a meno che il medico non rilasci una certificazione che attesti l'idoneità al rientro nonostante l'infortunio subito.

NOTE

Nota 1

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Capo I - Attività protette

1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4.

Capo III - Persone assicurate

4. Sono compresi nell'assicurazione:

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;